



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR **18** del **22/4/2024** REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | Approvazione contratto sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari Hera Spa (Patto 1° luglio 2024- 30 giugno 2027).

L'anno **2024** il giorno **22** del mese di **aprile** alle ore **20:45**, in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Bernardi Dario- Molesini Francesca- Vanini Andrea- Roma Gian Luca- Bigoni Michela- Trentini Angelo- Zancoghi Sara- Belletti Enrico- Novelli Nicola- Zagatti Anna Maria- Badolato Roberto- Grilanda Marcello- Cavedagna Elisa- Baricordi Alex- Crosara Greta	<ul style="list-style-type: none">- Buriani Daniele- Contarini Massimo
Totale presenti: 15	Totale assenti: 2

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Buriani Daniele, Contarini Massimo,
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Vice Presidente** *Anna Maria Zagatti*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:
Crosara Greta, Vanini Andrea, Grilanda Marcello.

Vice Presidente del Consiglio Anna Maria ZAGATTI:

Punto 8 all'ordine del giorno: Approvazione contratto sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari Hera Spa (Patto 1° luglio 2024 - 30 giugno 2027).

Do la parola al Sindaco per la trattazione del punto.

Sindaco Dario BERNARDI:

Allora, il patto di sindacato di Hera è uguale a quello del 21-24.

Di fatto, come detto in delibera, sono state apportate nel patto 24-27 alcune modifiche meramente formali di aggiornamento del testo, come i nomi dei legali rappresentanti e altro.

Non ci sono di fatto modifiche sostanziali, sapete che uno stra quota in Hera è minimale, ma di fatto al di là di aggiornare il patto in scadenza secondo appunto i termini di tempo, per i termini di scadenza dell'attuale patto, direi che non c'è nient'altro di particolare da segnalare. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio Anna Maria ZAGATTI:

Grazie sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo il voto.

Favorevoli 11, Contrari 2, Astenuti 2.

Il Consiglio approva.

Andiamo per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli 11, Contrari 2, Astenuti 2.

Il Consiglio approva.

Passiamo al punto 9, all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Portomaggiore detiene una partecipazione in HERA S.p.A. ("**HERA**") di n. 5.764 azioni ordinarie, pari allo 0,0003869% del capitale sociale;
- con deliberazione n. 2 del 29.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del "*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*" ("**Patto 21-24**"), che disciplina modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società; disciplina inoltre le modalità di circolazione delle azioni HERA oggetto del Patto 21-24 ponendo limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici ("**Soci Pubblici**") aderenti; sono infatti disciplinati un Sindacato di voto ed un Sindacato di Blocco sulle partecipazioni azionarie detenute dai Soci Pubblici nel capitale sociale della Società;
- in particolare, il Sindacato di Blocco è volto ad assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA, da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di ciascun singolo altro socio, sia di titolarità di Soci Pubblici così come previsto dall'art. 7 dello Statuto Sociale;
- in data 28 aprile 2021 è stato stipulato il Patto 21-24, sottoscritto da 111 azionisti pubblici, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e scadenza al 30 giugno 2024;
- in data 28 aprile 2015 l'Assemblea di HERA ha approvato talune modifiche allo Statuto Sociale della Società tra cui, in particolare, l'introduzione dell'art. 6.4 nello Statuto Sociale che disciplina il Voto Maggiorato;

Rilevato che:

- in prossimità della scadenza del Patto 21-24, gli Enti ritengono di dover confermare la funzione del patto tra i Soci Pubblici, i quali intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo parasociale (il "**Patto 24-27**" o "**Patto**"), sostanzialmente conforme al Patto 21-24 ad oggi vigente - già discusso tra i Sindaci dei Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato;

- sono state apportate nel Patto 24-27 alcune modifiche meramente formali di aggiornamento del testo;
- il nuovo testo del Patto 24-27, che entrerà in vigore in data 1° luglio 2024 ed avrà una durata triennale sino al 30 giugno 2027, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**) e riproduce sostanzialmente il contenuto del Patto 21-24 (nell'**Allegato A1** è data evidenza delle modifiche);
- al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell'efficienza dell'esecuzione, il processo eventuale di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del testo del Patto 24-27, potrà avvenire anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali (c.d. ABB - *Accelerated Bookbuild Offering*). Tale collocamento può essere realizzato con differenti modalità e si concreta in un'operazione rapida e flessibile, riducendo l'esposizione alla volatilità di mercato e con la possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli. L'attività di collocamento sarà supportata da un consulente finanziario (*investment / financial advisor*) che fornirà un contributo di natura consulenziale (*investment advice*) preposto a confermare la congruità del prezzo di cessione ai Soci Pubblici venditori e la tempistica dell'operazione. L'attività di collocamento sarà svolta da un soggetto diverso da quello che svolge esclusivamente l'attività di consulente finanziario (*investment / financial advisor*);
- la vendita delle azioni HERA, diverse dalle Azioni Bloccate, descritta al punto precedente sarà coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto all'interno del medesimo (il Comitato di Sindacato anche in ambito più ristretto è di seguito definito il "**Comitato**"), potendo agire anche quale stazione appaltante. In tale sede saranno eseguiti i separati processi di selezione ed individuazione dell'*investment / financial advisor* e del/i collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Nell'ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi. Saranno quindi sottoscritti contratti con l'*investment / financial advisor* per i servizi di natura consulenziale (*investment advice*) e con il/i collocatore/i per il collocamento (*placement agreement*) agli investitori istituzionali, qualificati, professionali. Il Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
- al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di *lock up*) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato;
- al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi comunicati stampa;
- data l'urgenza di provvedere, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti, sarà anche sottoposta a votazione palese l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Richiamato l'art. 42, c. 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e attesa la competenza consigliare in materia;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal medesimo Dirigente, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti 11 a favore, 2 contrari (Cavedagna Elisa, Baricordi Alex - gruppo consiliare "Centro destra civico") e 2 astenuti (Badolato Roberto, Grilanda Marcello - gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore"), espressi dai 15 Consiglieri presenti per alzata di mano e contemporaneo utilizzo del voto elettronico

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Patto 24-27 e relativi allegati (**Allegato 1.2(a)**: Azionisti Area Territoriale Romagna; **Allegato 1.2(b)**: Azionisti Minori Area di Bologna; **Allegato 1.2(c)**: Azionisti Modena; **Allegato 3.1**: Azioni sottoposte a sindacato di voto detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Patto; **Allegato 3.3**: Azioni Bloccate - Azioni Trasferibili; **Allegato 4.2.2** Voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscrive il Patto), che costituisce parte integrante della presente deliberazione (**Allegato A**);
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Patto 24-27, apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;
3. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'Allegato 3.3 del Patto 24-27, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (infra Allegato A), il Comune con la sottoscrizione del Patto di cui trattasi, assoggetta al Sindacato di Blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto medesimo - facendo salva la facoltà di trasferire le Azioni Bloccate a soci pubblici ai sensi dell'art. 11.4 del Patto nonché ai sensi dell'art. 12.1 del Patto - e pertanto a vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni di proprietà del Comune di Portomaggiore per gli ammontari ivi indicati;
4. DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica vincolate, indicate nell'Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto 24-27 da parte di tutti gli aderenti;
5. DI APPROVARE la dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell'Allegato 3.3 del Patto 24-27 e, quindi, il trasferimento delle stesse da parte del Comune di Portomaggiore, in una o più volte, e, comunque, nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto 24-27 medesimo ed, in particolare, di quanto indicato all'art. 12 del Patto e a prezzo congruo rispetto al periodo in cui la dismissione delle azioni HERA è realizzata;
6. DI STABILIRE che la cessione delle azioni HERA, per quantitativi superiori a numero 10.000.000, ai sensi dell'art. 12.2.1 del Patto 24-27, dovrà essere coordinata dal Comitato di Sindacato mediante modalità di vendita con collocamento in una singola operazione, anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
7. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;
8. DI STABILIRE che il Comitato di Sindacato e per esso il suo Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del medesimo (il Comitato di Sindacato anche nel predetto ambito più ristretto è di seguito definito il "Comitato") ha facoltà di:
 - svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti finanziari (*investment/financial advisor*) determinando la durata del relativo incarico, collocatori, eventuali società fiduciarie per lo svolgimento del/i collocamento/i e provvedere alla loro individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati anche agendo quale stazione appaltante;
 - stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi esecuzione;
 - provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi -nel limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 7- il prezzo al quale la vendita delle azioni HERA è realizzata e la relativa tempistica anche con il supporto del consulente finanziario (*investment/financial advisor*) e, eventualmente, del/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 7, il numero definitivo di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato proporzionalmente

applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 7;

- impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla eventuale società fiduciaria individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 5 e 7 e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;
- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie residue azioni HERA (impegno di lock up) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato per simili operazioni;
- effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile;

9. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato:

- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 5 e 7, alle attività previste ai precedenti punti 6 e 8 nonché ai relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi di tutto quanto precede;
- a conferire mandato con rappresentanza al Comitato, per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 5, 6 e 7 nonché per i relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi;
- a intestare le azioni HERA, di volta in volta in vendita, alla eventuale società fiduciaria individuata dal Comitato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;
- a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 11 a favore, 2 contrari (Cavedagna Elisa, Baricordi Alex - gruppo consiliare "Centro destra civico") e 2 astenuti (Badolato Roberto, Grilanda Marcello - gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore"), espressi dai 15 Consiglieri presenti per alzata di mano e contemporaneo utilizzo del voto elettronico

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire la sottoscrizione del Patto 24-27, oggetto della presente deliberazione, nel più breve tempo possibile.

Firmato in digitale
IL VICE PRESIDENTE
Anna Maria Zagatti

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero: **PCC-16-2024**

Settore/Servizio proponente: **Settore Finanze/Servizio Finanze/Finanziario**

Oggetto: Approvazione contratto sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari Hera Spa (Patto 1° luglio 2024- 30 giugno 2027).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad esito del controllo sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

04/04/2024

F.to in Digitale
Il Dirigente Settore Finanze
Dott.ssa Francesca Pirani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. **PCC-16-2024**

Settore/Servizio proponente: **Settore Finanze/Servizio Finanze/Finanziario**

Oggetto: Approvazione contratto sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari Hera Spa (Patto 1° luglio 2024– 30 giugno 2027).

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

04/04/2024

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Dott.ssa Francesca Pirani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).

**CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI
TRASFERIMENTI AZIONARI**

Il presente contratto è stipulato nel mese di 2024

tra

COMUNE DI ALTO RENO TERME, con sede in Porretta Terme in Piazza della Libertà n. 13, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Nanni;

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, con sede in Anzola dell'Emilia in Via Grimandi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampiero Veronesi;

COMUNE DI ARGELATO, con sede in Argelato in Via Argelati n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Claudia Muzic;

COMUNE DI BARICELLA, con sede in Baricella in Via Roma n. 76, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Omar Mattioli;

COMUNE DI BENTIVOGLIO, con sede in Bentivoglio in Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Erika Ferranti;

COMUNE DI BOLOGNA, con sede in Bologna in Piazza Maggiore n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Matteo Lepore;

COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede in Calderara di Reno in Piazza Marconi n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampiero Falzone;

COMUNE DI CAMUGNANO, con sede in Camugnano in Piazza Kennedy n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Marco Masinara;

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede in Casalecchio di Reno in Via dei Mille n. 9, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo

Bosso;

COMUNE DI CASTEL D'AIANO, con sede in Castel d'Aiano in Piazza Nanni Levera n. 12, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Rossella Chiari;

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, con sede in Castel Maggiore in Via Matteotti n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Belinda Gottardi;

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, con sede in Castello d'Argile in Piazza Gadani n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Erriquez;

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, con sede in Castiglione dei Pepoli in Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Fabbri;

COMUNE DI GAGGIO MONTANO, con sede in Gaggio Montano in Piazza Arnaldo Brasa n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Pucci;

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA, con sede in Granarolo dell'Emilia in Via San Donato n. 199, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Ricci;

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI, con sede in Grizzana Morandi in Via Pietrafitta n. 52, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Franco Rubini;

COMUNE DI LOIANO, con sede in Loiano in Via Roma n. 55, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Morganti;

COMUNE DI MARZABOTTO, con sede in Marzabotto, Piazza XX Settembre n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Valentina Cuppi;

COMUNE DI MINERBIO, con sede in Minerbio in Via Garibaldi n. 44, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Roberta Bonori;

COMUNE DI MOLINELLA, con sede in Molinella in Piazza Anselmo Martoni n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Dario Mantovani;

COMUNE DI MONGHIDORO, con sede in Monghidoro in Via Matteotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Barbara Panzacchi;

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, con sede in Monte San Pietro in Piazza della Pace n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Monica Cinti;

COMUNE DI MONZUNO, con sede in Monzuno in Via Casaglia n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Bruno Pasquini;

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, con sede in Ozzano dell'Emilia in Via della Repubblica, 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Lelli;

COMUNE DI PIANORO, con sede in Pianoro in Piazza dei Martiri n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Franca Filippini;

COMUNE DI PIEVE DI CENTO, con sede in Pieve di Cento in Piazza Andrea Costa n. 17, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Borsari;

COMUNE DI SALA BOLOGNESE, con sede in Sala Bolognese in Piazza G. Marconi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Emanuele Bassi;

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, con sede in San Benedetto Val di Sambro in Via Roma n. 39, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Santoni;

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, con sede in San Giorgio di Piano in Via della Libertà n. 35, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Paolo Crescimbeni;

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, con sede in San Pietro in Casale in Via G. Matteotti n. 154, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio

Pezzoli;

COMUNE DI SASSO MARCONI, con sede in Sasso Marconi in Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Roberto Parmeggiani;

COMUNE DI VALSAMOGGIA, con sede in località Bazzano in Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Ruscigno;

COMUNE DI VERGATO, con sede in Vergato in Piazza Capitani della Montagna n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Argentieri;

COMUNE DI ZOLA PREDOSA, con sede in Zola Predosa in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Dall'Omo;

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, con sede in Bagnara di Romagna in P.zza Marconi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Mattia Galli;

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO, con sede in Borgo Tossignano in Piazza Unità d'Italia n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Mauro Ghini;

COMUNE DI BRISIGHELLA, con sede in Brisighella in Via Naldi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimiliano Pederzoli;

COMUNE DI CASALFIUMANESE, con sede in Casalfiumanese in Piazza A. Cavalli n. 15, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Beatrice Poli;

COMUNE DI CASOLA VALSENO, con sede in Casola Valsenio in Via Roma n. 50, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giorgio Sagrini;

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, con sede in Castel Bolognese in Piazza Bernardi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Della Godenza;

COMUNE DI CASTEL DEL RIO, con sede in Castel del Rio in Via Montanara n.1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alberto Baldazzi;

COMUNE DI CASTEL GUELFO, con sede in Castel Guelfo in Via Gramsci n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio Franceschi;

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fausto Tinti;

COMUNE DI CONSELICE, con sede in Conselice in Via Garibaldi n. 14, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Paola Pula;

COMUNE DI DOZZA, con sede in Dozza in Via XX Settembre n. 37, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Albertazzi;

COMUNE DI FAENZA, con sede in Faenza in Piazza del Popolo n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Isola;

COMUNE DI FIRENZUOLA, con sede in Firenzuola in Piazza Don Stefano Casini n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampaolo Buti;

COMUNE DI FONTANELICE, con sede in Fontanelice in Piazza del Tricolore n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gabriele Meluzzi;

COMUNE DI IMOLA, con sede in Imola in Via Mazzini n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Marco Panieri;

COMUNE DI MARRADI, con sede in Marradi in Piazza Scalette n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Tommaso Triberti;

COMUNE DI MASSA LOMBARDA, con sede in Massa Lombarda in Piazza Matteotti n. 16, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Bassi;

COMUNE DI MEDICINA, con sede in Medicina in Via Libertà n. 103, in persona

del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Matteo Montanari;

COMUNE DI MORDANO, con sede in Mordano in Via Bacchilega n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Tassinari;

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, con sede in Palazzuolo sul Senio in Piazza E. Alpi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Piero Moschetti;

COMUNE DI RIOLO TERME, con sede in Riolo Terme in Via A. Moro n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Federica Malavolti;

COMUNE DI SOLAROLO, con sede in Solarolo in Piazza Gonzaga n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Stefano Briccolani;

CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE), con sede in Imola Via Mentana n.10, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Fabio Bacchilega;

COMUNE DI ALFONSINE, con sede in Alfonsine in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Riccardo Graziani;

COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Bagnacavallo in Piazza della Libertà n. 12, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Eleonora Proni;

COMUNE DI CERVIA, con sede in Cervia in Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Medri;

COMUNE DI COTIGNOLA, con sede in Cotignola in Piazza Vittorio Emanuele II n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Piovaccari;

COMUNE DI FUSIGNANO, con sede in Fusignano in Corso Emaldi n. 115, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Pasi;

COMUNE DI LUGO, con sede in Lugo in Piazza dei Martiri della Libertà n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Ranalli;

COMUNE DI RAVENNA, con sede in Ravenna in Piazza del Popolo n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Michele de Pascale;

RAVENNA HOLDING S.P.A., con sede in Ravenna in Via Trieste n. 90/A, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Mara Roncuzzi;

COMUNE DI CESENA, con sede in Cesena in Piazza del Popolo n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enzo Lattuca;

COMUNE DI GAMBETTOLA, con sede in Gambettola in Piazza Il Risorgimento n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Letizia Bisacchi;

COMUNE DI LONGIANO, con sede in Longiano in Piazza Tre Martiri n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Mauro Graziano;

COMUNE DI MONTIANO, con sede in Montiano in Piazza Maggiore n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Molari;

COMUNE DI PORTICO – SAN BENEDETTO, con sede in Portico di Romagna in Piazza Marconi n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Monti;

COMUNE DI RONCOFREDDO, con sede in Roncofreddo in Via Battisti n. 93, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Sara Bartolini;

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, con sede in San Mauro Pascoli in Piazza Mazzini n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Luciana Garbuglia;

COMUNE DI SANTA SOFIA, con sede in Santa Sofia in Piazza G. Matteotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Valbonesi;

COMUNE DI SARSINA, con sede in Sarsina in Largo De Gasperi n. 9, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Cangini;

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, con sede in Sogliano in Piazza della Repubblica n. 35, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Tania Bocchini;

COMUNE DI VERGHERETO, con sede in Verghereto in Via Caduti d'Ungheria n. 11, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Salvi;

COMUNE DI MISANO ADRIATICO, con sede in Misano Adriatico in Via Repubblica n. 140, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Piccioni;

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA, con sede in Montefiore Conca in Via Roma n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Filippo Sica;

COMUNE DI POGGIO TORRIANA, con sede in Poggio Torriana (Località Poggio Berni), Via Roma n. 25, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Ronny Raggini;

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con sede in Santarcangelo di Romagna in Piazza Ganganelli n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Alice Parma;

RIMINI HOLDING S.P.A., con sede in Rimini in Corso d'Augusto n. 154, in persona dell'Amministratore Unico/Legale Rappresentante Sig. Marco Tognacci;

COMUNE DI BONDENO, con sede in Bondeno, Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Simone Saletti;

COMUNE DI CODIGORO, con sede in Codigoro, Piazza G. Matteotti n. 60, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Alice Zanardi;

COMUNE DI COPPARO, con sede in Copparo, Via Roma n. 28, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Pagnoni;

COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza del Municipio n. 2, in

persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alan Fabbri;

COMUNE DI MESOLA, con sede in Mesola, Viale Roma n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gianni Michele Padovani;

COMUNE DI PORTOMAGGIORE, con sede in Portomaggiore, Piazza Umberto I n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Dario Bernardi;

FERRARA TUA S.P.A., con sede in Ferrara, Via Borso n. 1, in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Legale Rappresentante sig. Luca Cimarelli;

COMUNE DI CAMPOGALLIANO, con sede in Campogalliano, Piazza V. Emanuele II n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Paola Guerzoni;

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, con sede in Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Gargano;

COMUNE DI FIORANO MODENESE, con sede in Fiorano Modenese, Piazza Ciro Menotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Francesco Tosi;

COMUNE DI FORMIGINE, con sede in Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Costi;

COMUNE DI FRASSINORO, con sede in Frassinoro, Piazza Miani n. 16, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Oreste Capelli;

COMUNE DI GUIGLIA, con sede in Guiglia, Piazza Gramsci n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Iacopo Lagazzi;

COMUNE DI LAMA MOCOGNO, con sede in Lama Mocogno, Via XXIV Maggio n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Battista Pasini;

COMUNE DI MARANELLO, con sede in Maranello, Piazza Libertà n. 33, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luigi Zironi;

COMUNE DI MARANO SUL PANARO, con sede in Marano sul Panaro, Piazza Matteotti n. 17, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Galli;

COMUNE DI MODENA, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Carlo Muzzarelli;

COMUNE DI MONTEFIORINO, con sede in Montefiorino, Via Rocca n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Paladini;

COMUNE DI PALAGANO, con sede in Palagano, Via XXIII Dicembre n. 74, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Braglia;

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, con sede in Pavullo nel Frignano, Piazza Montecuccoli n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Venturelli;

COMUNE DI POLINAGO, con sede in Polinago, Corso Roma n. 71, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Simona Magnani;

COMUNE DI RIOLUNATO, con sede in Riolunato, Via Castello n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Daniela Contri;

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO, con sede in San Cesario sul Panaro, Piazza Roma n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Francesco Zuffi;

COMUNE DI SASSUOLO, con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Francesco Menani;

COMUNE DI SERRAMAZZONI, con sede in Serramazzoni, Piazza Tasso n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Simona Ferrari;

COMUNE DI SESTOLA, con sede in Sestola, Corso Umberto I n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Magnani;

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, con sede in Pavullo nel Frignano, Via Giardini n. 15, in persona del Presidente/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Battista Pasini;

COMUNE DI PADOVA, con sede in Padova, Via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Sergio Giordani;

COMUNE DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Roberto Dipiazza;

COMUNE DI UDINE, con sede in Udine, Via Lionello n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alberto Felice de Toni,

(d'ora in avanti congiuntamente i "**Contraenti**" o le "**Parti**")

Premesso che

- a) le Parti sono tutte azioniste di HERA S.p.A. con sede in Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque/00), interamente sottoscritto e versato, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04245520376, al n. REA 363550, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. attiva nel settore delle *multiutilities*;
- b) in data 28 aprile 2021, 111 azionisti pubblici di HERA hanno sottoscritto un accordo parasociale volto a disciplinare, fra l'altro, un sindacato di voto ed un sindacato di blocco sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società con decorrenza dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2024 (il "**Patto 21-24**");

- c) l'Assemblea di HERA ha approvato in data 28 aprile 2015 talune modifiche allo Statuto, ed in particolare è stato introdotto l'art. 6.4 che disciplina il Voto Maggiorato;
- d) le Azioni Bloccate sono iscritte nell'Elenco Speciale;
- e) le Parti, al fine di garantire lo sviluppo di HERA, delle sue partecipate e della sua attività, intendono con il presente Contratto determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società, disciplinare le modalità di circolazione delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA sia di titolarità di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero di consorzi o di società di capitali di cui Comuni, Province, Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale così come previsto dall'art. 7 dello Statuto nonché regolare un coordinato trasferimento delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- f) il presente Contratto viene stipulato in prosecuzione dei precedenti patti ed in particolare del Patto 21-24, che produrrà i suoi effetti fino al 30 giugno 2024, mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nell'accordo di cui alla Premessa b) che precede.

Tutto ciò premesso tra i Contraenti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed Allegati. Definizioni

1.1 Le premesse nonché tutti i documenti richiamati nel testo e allegati a questo Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 In aggiunta agli altri termini altrove definiti nel presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati avranno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi (tale significato sarà ugualmente valido tanto al singolare quanto al plurale):

“**Assemblea**” indicherà l’assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, degli azionisti di HERA;

“**Azioni**” indicherà tutte le azioni di HERA detenute di volta in volta dai Contraenti;

“**Azioni Bloccate**” indicherà esclusivamente le Azioni assoggettate a Sindacato di Blocco di cui ai Paragrafi 3.3 e 3.4 nonché all’Articolo 11;

“**Azionisti Area Territoriale Romagna**”, indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(a) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Azionisti Bologna**” indicherà congiuntamente il Comune di Bologna e gli Azionisti Minori Area di Bologna, ove Contraenti;

“**Azionisti Ferrara**” indicherà congiuntamente il Comune di Bondeno, Comune di Codigoro, Comune di Copparo, Comune di Ferrara, Comune di Mesola, Comune di Portomaggiore e Ferrara Tua S.p.A., ove Contraenti;

“**Azionisti Minori Area di Bologna**” indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(b) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Azionisti Modena**” indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(c) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Collegio Sindacale**” indicherà il Collegio Sindacale di HERA;

“**Comitato**” o “**Comitato di Sindacato**” indicherà il comitato del sindacato di cui al Paragrafo 4.2;

“**Consiglio di Amministrazione**” indicherà il Consiglio di Amministrazione di

HERA;

“**Contraente**” o “**Parte**” o “**Parti**” indicherà ciascuno dei sottoscrittori del presente Contratto;

“**Contratto**” o “**Patto**” indicherà la presente convenzione unitamente ai suoi Allegati;

“**Elenco Speciale**”: indicherà l’elenco istituito dalla Società ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto per la legittimazione al beneficio del Voto Maggiorato;

“**Giorno Lavorativo**” indicherà ciascun giorno del calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli Istituti di credito sono chiusi sulla piazza di Bologna;

“**HERA**” o la “**Società**” indicherà HERA S.p.A. con sede in Bologna;

“**Lista dei Consiglieri**” indicherà la lista che sarà presentata all’Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Contratto;

“**Lista dei Sindaci**” indicherà la lista che sarà presentata all’Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi del presente Contratto;

“**Regolamento Emittenti**” indicherà il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata;

“**Sindacato di Blocco**” indicherà la disciplina relativa ai vincoli al Trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza;

“**Sindacato di Voto**” indicherà la disciplina degli accordi di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda;

“**Soci Principali**” indicherà il Comune di Bologna, Azionisti Minori Area di Bologna, CON.AMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., Comune di Cesena, Ferrara Tua S.p.A., Azionisti Modena, Comune di Trieste, Comune di Padova e Comune di Udine, ove Contraenti;

“**Soci Pubblici**” indicherà Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o a altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero a Consorzi o a Società di capitale di cui Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale;

“**Società Controllate**” si intenderanno rispetto ad un soggetto le società da questo, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

“**Soggetti Collegati**” si intenderanno rispetto ad un soggetto i soggetti a questo collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

“**Statuto**” indicherà lo statuto vigente della Società;

“**Testo Unico**” indicherà il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

“**Trasferimento**” ovvero “**Trasferire**” indicherà il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all’usufruttuario;

“**Voto Maggiorato**” indicherà ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 6.4 dello Statuto la legittimazione all’esercizio, nelle materie ivi indicate, di due voti per ciascuna azione ordinaria HERA detenuta.

1.3 I termini indicati nel presente Contratto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed

escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO, AZIONI VINCOLATE AL SINDACATO DI VOTO E AL SINDACATO DI BLOCCO ED ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 2 – Oggetto

2.1 I Contraenti con il presente Contratto:

- (I) costituiscono un Sindacato di Voto nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda;
- (II) disciplinano il Trasferimento delle Azioni Bloccate, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (“**Sindacato di Blocco**”) e si impegnano ad un coordinato trasferimento delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- (III) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

Articolo 3 – Azioni vincolate al Sindacato di Voto e al Sindacato di Blocco

3.1 I Contraenti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni di volta in volta detenute. Alla data di sottoscrizione del Contratto le Azioni detenute dalle Parti sono indicate nell’Allegato 3.1.

3.2 I Contraenti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto tutte le azioni HERA o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle Azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di *warrant* o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni

convertibili o *warrant*, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni già vincolate al Sindacato di Voto ai sensi del precedente Paragrafo 3.1, nonché qualunque altra azione ordinaria HERA che gli stessi dovessero, detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell'esercizio del diritto di voto. Le eventuali variazioni del numero delle Azioni sottoposte al Sindacato di Voto dovranno essere comunicate dalle Parti che hanno modificato tale partecipazione al Presidente del Comitato di Sindacato tempestivamente e comunque entro e non oltre il quinto giorno successivo al trasferimento. Tutto quanto precede fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 3.3.

3.3 I Contraenti vincolano al Sindacato di Blocco tutte le Azioni di cui all'Allegato 3.3 ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Articolo 11.

3.4 I Contraenti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni Hera che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle Azioni Bloccate e/o dall'esercizio di diritti pertinenti alle medesime a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, scissione, concambio, fusione, conversione di *warrant* o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o *warrant*, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco ai sensi del precedente Paragrafo 3.3, conseguentemente l'Allegato 3.3 si intenderà automaticamente integrato del numero di Azioni derivante dalle operazioni sopra indicate. Le eventuali variazioni del numero delle Azioni sottoposte al Sindacato di Blocco dovranno essere comunicate dalle Parti che hanno modificato tale partecipazione ai sensi del successivo Paragrafo 11.6.

Articolo 4 - Organi del Sindacato

4.1 Gli organi del Sindacato sono: il Comitato, il Presidente e il Segretario.

4.2 Comitato – Composizione - Funzionamento - Durata

4.2.1 Il Comitato è composto dai seguenti soggetti, ove Contraenti:

- 1 membro designato dal Comune di Bologna che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Bologna o persona da lui designata;
- 1 membro designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (o altro Sindaco designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna) o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Ferrara Tua S.p.A. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Ferrara o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Ravenna o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal CON.AMI, che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Imola o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Rimini o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Cesena che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Cesena o persona da lui designata;
- 1 membro designato dagli Azionisti Modena, che si indica fin da

ora nel Sig. Sindaco del Comune di Modena o persona da lui designata;

- 1 membro designato dal Comune di Padova che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Padova o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Trieste che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Trieste o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Udine che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Udine o persona da lui designata.

4.2.2 Il numero di voti assegnato a ciascun Socio Principale, per il tramite del proprio membro del Comitato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute individuate nel Paragrafo 11.3 che segue ed indicate nell'Allegato 3.3, arrotondato per difetto qualora l'avanzo sia stato inferiore allo 0,50%, ovvero per eccesso qualora l'avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50%, delle Azioni Bloccate. La percentuale di Azioni Bloccate rilevante ai fini del presente Paragrafo è stata calcolata come segue:

$$\% \text{ Azioni Bloccate} = \frac{\text{Numero Azioni Bloccate del Socio Principale}}{\text{capitale sociale di HERA}} \times 100$$

Il numero dei voti di competenza di ciascuno dei Soci Principali sarà verificato in apertura della prima riunione del Comitato e definitivamente accertato da parte del Presidente del Comitato medesimo.

Nell'Allegato 4.2.2 sono indicati i voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto.

4.2.3 Resta ferma l'insindacabilità della decisione di ciascuno dei Contraenti di revocare i membri del Comitato da esso designati, con l'unico onere di provvedere, contestualmente alla revoca, alla designazione di un nuovo membro, in modo da non determinare alcuna pregiudizievole conseguenza all'ordinato svolgimento delle attività del Comitato. La revoca senza indicazione del sostituto non avrà effetto nei confronti del Comitato e pertanto in tal caso il componente del Comitato revocato resterà validamente in carica e legittimato a partecipare e votare in Comitato.

Ciascun Contraente dovrà altresì provvedere alla designazione di un nuovo membro del Comitato in qualunque caso di cessazione dello stesso dalla carica.

4.2.4 Il Comitato si riunisce almeno un giorno prima (i) di ogni riunione dell'Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie indicate al successivo Paragrafo 4.3; (ii) di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che porti all'ordine del giorno una delle materia di cui al Paragrafo 6.2 e all'Articolo 9 che seguono; e (iii) della scadenza del termine per la presentazione della Lista dei Consiglieri e della Lista dei Sindaci di cui ai successivi Articoli 6 e 7.

Inoltre, il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno entro la data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al fine di verificare eventuali piani di vendita delle Azioni non soggette a Sindacato di Blocco previsti da ciascun Contraente per gli effetti di cui al successivo Paragrafo 12.2.

4.2.5 Oltre ai casi previsti nel precedente Paragrafo 4.2.4, il Comitato si riunisce ogni qualvolta uno o più membri dello stesso ne facciano richiesta

scritta al Presidente del Comitato, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie che richiede siano poste all'ordine del giorno.

4.2.6 La convocazione, che deve indicare l'ora, il luogo, l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascun membro a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, telegramma o fax, almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere abbreviato fino a 1 giorno di calendario prima dell'adunanza.

4.2.7 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del Paragrafo che precede, il Comitato si riterrà validamente costituito ed idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato e del Segretario.

4.2.8 Le riunioni del Comitato, ove ritualmente convocate, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti alla riunione.

4.2.9 Ciascun membro del Comitato, in caso di impedimento a partecipare ad una riunione del Comitato, potrà farsi sostituire da altro soggetto previamente delegato per iscritto. Tale delega potrà anche essere conferita ad uno degli assessori della giunta o ad un componente del consiglio di amministrazione di uno dei Contraenti, ovvero ad altro membro del Comitato.

4.2.10 Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il Contratto prevede una diversa maggioranza.

4.2.11 Le decisioni assunte dal Comitato saranno fatte constare da un

apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario.

4.2.12 Il Comitato potrà invitare alle proprie riunioni anche membri del Consiglio di Amministrazione nonché dirigenti della Società.

4.2.13 Il Comitato resta in carica sino alla scadenza del Patto.

4.2.14 Non è previsto alcun compenso per i componenti del Comitato.

4.3 Competenze del Comitato

Al Comitato spetterà l'assunzione delle seguenti deliberazioni e attività:

- (i) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea Straordinaria di HERA aventi ad oggetto:
 - 1) liquidazione di HERA;
 - 2) fusione o scissione di HERA;
 - 3) modificazioni degli articoli 6, 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto;
- (ii) collazione e formazione della Lista dei Consiglieri sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 6 e presentazione della medesima a HERA;
- (iii) collazione e formazione della Lista dei Sindaci sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 7 e presentazione della medesima a HERA;
- (iv) deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della Parte inadempiente ai sensi dell'Articolo 15; resta inteso che il Socio Principale al quale fosse contestato tale inadempimento non potrà partecipare alla discussione e non avrà diritto di voto nella relativa delibera;

- (v) deliberazioni in merito al coordinamento ed all'esecuzione dei piani di vendita delle Azioni previsti ai Paragrafi 4.2.4 e 12.2 nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato, ivi inclusa, tra l'altro, la facoltà di svolgere anche in nome e per conto dei Contraenti venditori le procedure di selezione di uno o più consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto dei Contraenti venditori i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione, tutto quanto precede anche con facoltà di subdelega.

4.4 Il Presidente del Comitato di Sindacato

4.4.1 Il Comitato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui al successivo Paragrafo 4.5.

4.4.2 Il Comitato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione.

4.4.3 Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal presente Contratto; e c) adegua il Contratto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Contratto entro il termine previsto al Paragrafo 17.2

ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

4.5 Segretario

4.5.1 Il Comitato nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte del Comitato stesso, che, salvo revoca o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Contratto.

4.5.2 Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni del Comitato; b) conservare i verbali delle riunioni del Comitato; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Contratto, a supporto delle attività del Comitato e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.

SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO, NOMINE NEGLI ORGANI DI HERA

Articolo 5 – Sindacato di Voto

5.1 I Contraenti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato ed indicate al precedente Paragrafo 4.3.(i).

5.2 In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del precedente Paragrafo 4.3.(i), ciascun Contraente esprimerà nell'Assemblea voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

Articolo 6 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e sostituzione Amministratori:

Le Parti si impegnano a far sì che la Lista dei Consiglieri sia formata come segue, per gli effetti di cui al Paragrafo 4.3.(ii) del Contratto. Il numero di

componenti la Lista dei Consiglieri designati da ciascun gruppo di Contraenti è attribuito sulla base di un componente designato per ogni 3% delle Azioni Bloccate dal medesimo gruppo di Contraenti, applicando *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente Paragrafo 4.2.2.

Modalità di formazione della Lista dei Consiglieri:

- 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara;
- 4 componenti designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna;
- 2 componenti designati dal Comune di Modena anche nell'interesse degli Azionisti Modena;
- 1 componente designato dal Comune di Trieste;
- 1 componente designato dal Comune di Padova.

La Lista dei Consiglieri potrà, eventualmente, anche essere presentata dal Presidente del Comitato o dal Segretario in nome e per conto di tutti i Contraenti.

La Lista dei Consiglieri dovrà contenere un numero di candidati indipendenti nonché appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le Parti si impegnano a votare a favore della Lista dei Consiglieri.

Nel caso in cui uno qualunque degli Amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Contratto l'Amministratore venuto meno, provvederà/nno a designare un nuovo Amministratore, fermo il rispetto delle previsioni dello Statuto, e: (a) i

Contraenti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e di Statuto, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da essi designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore di HERA; e (b) i Contraenti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile per nominare amministratore il soggetto di cui alla precedente lettera (a), ovvero altro soggetto indicato dall'avente diritto che ha designato, ai sensi del Contratto, l'amministratore venuto meno.

6.2 Comitato Esecutivo:

Le Parti si impegnano - nei limiti di legge - a dare indicazione ai Consiglieri di loro designazione affinché sia costituito un Comitato Esecutivo, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste.

Articolo 7 – Nomina del Collegio Sindacale

7.1 I Contraenti si impegnano a presentare, per gli effetti e nei termini di cui al Paragrafo 4.3.(iii) del Contratto, e votare congiuntamente la Lista dei Sindaci che verrà esaminata e determinata in Comitato, in conformità alle norme che seguono; la Lista dei Sindaci potrà eventualmente anche essere presentata dal Presidente del Comitato o dal Segretario in nome e per conto di tutti i Contraenti. La Lista dei Sindaci dovrà contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

7.2 La Lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere da parte della maggioranza e sarà determinata secondo le modalità seguenti:

- a) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente);
- b) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo).

7.3 I Contraenti si danno atto che, ai sensi dello Statuto, il terzo Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, ed il secondo Sindaco supplente sono eletti da una lista di minoranza, il tutto in conformità delle previsioni del Regolamento Emittenti e della L. 474/1994.

Articolo 8 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale

8.1 Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, i Contraenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione, indicato su proposta del Contraente che aveva designato il sindaco cessato, nel rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Articolo 9 – Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato

9.1 Nei limiti di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato su indicazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna e l'Amministratore Delegato sarà designato su indicazione degli Azionisti Bologna. Restando inteso che gli Azionisti Area Territoriale Romagna

e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato – nei limiti di legge e di statuto - fra uno dei componenti indicati dal Comune di Modena.

Articolo 10 – Presentazioni periodiche e informazioni preventive

10.1 I piani strategici della Società, saranno annualmente presentati al Comitato, nel rispetto della normativa vigente, il quale potrà fornire indirizzi agli amministratori designati dai Contraenti.

10.2 Le operazioni straordinarie di maggior rilevanza che dovessero comportare un sensibile cambiamento del perimetro geografico delle attività di HERA e determinare una variazione del capitale sociale di HERA saranno oggetto di preventiva informazione al Comitato, nel rispetto delle vigenti normative.

SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO E COORDINATO

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI NON SOGGETTE AL SINDACATO DI BLOCCO

Articolo 11 – Sindacato di Blocco

11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1.

11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell'Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell'Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell'Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.

Nell'Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4.

11.3 L'Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell'attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell'Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizione, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l'inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15.

11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. È inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate.

11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l'ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Contratto accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.

11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d'ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all'Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.

Articolo 12 – Trasferimenti consentiti in deroga al Paragrafo 11.1 e Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco

12.1 Trasferimenti consentiti in deroga al Paragrafo 11.1

12.1.1 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 11.1, ogni Contraente ha il diritto di Trasferire, a qualsivoglia titolo, le Azioni di sua proprietà a qualsiasi società di capitale, anche in forma consortile, dallo stesso controllata anche congiuntamente con altri Contraenti, a condizione che la predetta società all'atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Contratto.

12.1.2 In caso di Trasferimento operato ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12.1.1 che precede, tutti i diritti e gli obblighi in capo ai Contraenti in forza del presente Contratto saranno posti in capo alla società cessionaria, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 12.1.3.

12.1.3 Resta fermo l'obbligo per il Contraente che abbia effettuato una cessione ai sensi del Paragrafo 12.1.1 che precede di riacquistare un numero di Azioni pari a quelle cedute, qualora la società (i) non sia più controllata da

chi trasferisce, ovvero (ii) la Società Controllata sia sottoposta a procedure concorsuali di ogni tipo, ovvero (iii) in caso di fusione, scissione o di qualsiasi altra forma di trasformazione della Società Controllata.

12.2 Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco

12.2.1 Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso i Contraenti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni, in particolare: a) ciascun Contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni (fermo restando il divieto di vendita delle Azioni Bloccate), per un ammontare complessivo superiore a n. 3.000.000 di Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell'incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 che precede e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una singola operazione; b) qualora in sede di incontro annuale di cui al precedente Paragrafo 4.2.4: (i) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita anche singolarmente dovesse risultare superiore a n. 10.000.000 Azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; (ii) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare n. 10.000.000 Azioni, ciascun Contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al precedente punto a).

12.2.2 L'incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascun Contraente di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, del medesimo Contraente, non soggette

al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri Contraenti che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco saranno riportate nell'Allegato 3.3, fermo restando che il numero complessivo minimo delle Azioni Bloccate di cui al Paragrafo 11.3 non potrà essere modificato e fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 11. Il Presidente del Comitato provvederà ad apportare tali modifiche all'Allegato 3.3 e ne darà tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.

Articolo 13 – Atti e/o operazioni vietate

13.1 I Contraenti si impegnano, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite Società Controllate e/o Soggetti Collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i Trasferimenti, che comportino o possano comportare l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di HERA (l' "OPA").

13.2 Il Contraente inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all'insorgere dell'OPA e, ove possibile, beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa applicabile, esemplificativamente dovrà impegnarsi a cedere a parti non correlate le Azioni, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi della lettera e) dell'art. 49, comma 1) del

Regolamento Emittenti e/o dovrà rinunciare all'attribuzione del Voto Maggiorato ai sensi e nei termini della normativa applicabile.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTO E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14 - Inadempimento

14.1 Ciascun Contraente sarà considerato inadempiente qualora (i) non abbia espresso nell'Assemblea il proprio voto in conformità a quanto deliberato dal Comitato del Sindacato così come previsto al Paragrafo 5.1; ovvero (ii) non abbia espresso voto contrario all'assunzione della delibera nel caso in cui al Paragrafo 5.2; ovvero (iii) non si sia conformato ad una delle previsioni di cui agli Articoli 6, 7, 8; ovvero (iv) abbia Trasferito a terzi in tutto o in parte le proprie Azioni Bloccate o i relativi diritti di voto in violazione del Sindacato di Blocco di cui all'Articolo 11 ovvero (v) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui all'Articolo 13; ovvero (vi) versi in uno stato di impossibilità ad adempiere tale da pregiudicare l'attuazione stessa degli scopi perseguibili con il Contratto; ovvero (vii) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui al Paragrafo 12.2.1.

14.2 I Contraenti si danno atto e convengono che lo stato di impossibilità di cui al numero (vi) del Paragrafo che precede si considererà esistente, a titolo esemplificativo, qualora (a) il Contraente non intervenga in Assemblea in conformità alle norme vigenti al fine di esercitare il voto sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato, (b) il Contraente abbia alienato parte delle Azioni possedute dopo che il Comitato aveva deliberato sul voto da esprimere all'Assemblea, (c) le Azioni del Contraente siano state sottoposte a sequestro o pignoramento e ciò comporti la perdita della disponibilità del diritto di voto nell'Assemblea.

14.3 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti Paragrafi 14.1 e 14.2 ciascuno dei Contraenti non inadempiente potrà risolvere di diritto il Contratto nei confronti del Contraente inadempiente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, costituendo la presente clausola risolutiva espressa, e, ove necessario, richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 22, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Contratto nei confronti del Contraente inadempiente, restando comunque impregiudicata l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 15 "Penali per l'inadempimento".

Articolo 15 – Penali per l'inadempimento

15.1 Il Contraente inadempiente, in tutti i casi di inadempimento di cui ai Paragrafi 14.1 e 14.2, sarà tenuto al pagamento di una penale (a) in misura pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni) o (b) al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dal contraente inadempiente al momento dell'inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell'Azione risultante dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di inadempimento. L'importo di cui al presente Paragrafo, lettera (b), non potrà comunque essere inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni) e, pertanto, ove in applicazione del predetto calcolo risulti inferiore a tale importo, la penale sarà pari a euro 3.000.000 (tremilioni).

Resta salvo il diritto di ciascuno dei Contraenti non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno.

15.2 La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del Comitato del Sindacato assunta senza il voto dei Contraenti inadempienti, dal Presidente del Comitato di Sindacato in nome e per conto dei Contraenti non inadempienti

e verrà versata ai Contraenti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.

15.3 Ad integrazione di quanto previsto al precedente Paragrafo 15.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Contratto sorga in capo ad uno o più dei Contraenti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'OPA, il/i Contraente/i inadempiente/i terrà/anno indenni e manlevati gli altri Contraenti da tutti i costi, spese, oneri, responsabilità e danni connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società ed i relativi obblighi di pagamento. Inoltre, in tale evenienza, l'importo della applicabile penale di cui al Paragrafo 15.1, lettere (a) - (b) sarà applicato in misura duplicata, salvo il maggior danno.

I Contraenti si danno atto e convengono che la violazione del divieto di Trasferimento delle Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.1 alla quale consegua la riduzione del numero complessivo delle Azioni Bloccate al di sotto del 38% del capitale sociale di HERA, per tutta la durata del Contratto costituirà un inadempimento rilevante ai fini dell'OPA e, pertanto, il Contraente inadempiente sarà soggetto alla penale di cui al presente Paragrafo 15.3.

15.4 Il mancato pagamento della penale di cui al presente Articolo entro cinque Giorni Lavorativi dalla richiesta darà diritto alla Parte adempiente di attivare la procedura arbitrale di cui all'Articolo 22.

Articolo 16 – Modifica del Patto

16.1 Il Contratto potrà essere modificato con l'accordo scritto di Contraenti che detengano complessivamente almeno il 65% delle Azioni Bloccate. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutti i Contraenti con un

preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i Contraenti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni del Patto.

Articolo 17 - Durata

17.1 Il presente Contratto assumerà validità con la sottoscrizione da parte di Soci Pubblici detentori di complessivamente almeno il 38% del capitale sociale di HERA.

17.2 A seguito del verificarsi della condizione indicata al Paragrafo che precede, il presente Contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 2024 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2027.

17.3 In previsione della scadenza del Contratto, i Contraenti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al presente Contratto.

17.4 I Contraenti dichiarano e convengono, che a far tempo dalla data di efficacia del Contratto il precedente Patto 21-24, avente decorrenza dal 1° luglio 2021 e originaria scadenza sino al 30 giugno 2024, perde di efficacia.

Articolo 18 – Ulteriori atti e assenza di solidarietà

18.1 Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Contratto, ciascun Contraente conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettuate tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Contratto siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibile le

transazioni previste nel presente Contratto.

18.2 Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Contratto sono assunti dai Contraenti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

Articolo 19 - Tolleranza

19.1 L'eventuale tolleranza di uno dei Contraenti di comportamenti dell'altro Contraente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

Articolo 20 – Invalidità di una previsione

20.1 L'invalidità o la non eseguibilità di una previsione del presente accordo non determina l'invalidità o la non eseguibilità di qualsiasi altra previsione del presente Contratto, che rimane in piena efficacia ed effetto fino a che tale invalidità non sottragga ad un Contraente il rilevante beneficio che tale parte ha diritto o attende di ricevere sulla base del Contratto. I Contraenti possono modificare qualsiasi previsione invalida o non eseguibile nei limiti ragionevolmente richiesti per rendere tale previsione valida ed eseguibile.

Articolo 21 - Comunicazioni

21.1 Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata ("PEC").

21.2 Destinatario delle comunicazioni

Le comunicazioni di cui al Paragrafo che precede saranno validamente e

tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Contratto, devono essere inviate, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i “**Rappresentanti Comuni**”):

- (i) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più dei Contraenti partecipanti all'Area Territoriale Romagna:
 - (a) al Presidente di Ravenna Holding S.p.A. Via Trieste n. 90/A, 48122 Ravenna (RA), all'indirizzo PEC ravennaholding@legalmail.it; e
 - (b) al Presidente di CON.AMI Via Mentana n. 10, 40026 Imola (BO) all'indirizzo PEC con.ami@legalmail.it; e
 - (c) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 47521 Cesena (FC), all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it; e
 - (d) all'Amministratore Unico di Rimini Holding S.p.A., Corso D'Augusto n. 154, 47921 Rimini (RN), all'indirizzo PEC riminiholding@legalmail.it;
- (ii) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più degli Azionisti Bologna:
 - (a) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6, 40124 Bologna (BO), all'indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, per quanto riguarda il Comune di Bologna; e
 - (b) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, 40033 Casalecchio di Reno (BO), all'indirizzo PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, per gli Azionisti Minori Area di Bologna;

- (iii) le comunicazioni che debbono essere inviate agli Azionisti Ferrara: al Presidente di Ferrara Tua S.p.A., Via Borso n. 1, 44121 Ferrara (FE), all'indirizzo PEC ferraratua.pec@legalmail.it;
- (iv) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più Azionisti Modena: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Modena, Piazza Grande n. 16, 41121 Modena (MO), all'indirizzo PEC comune.modena@cert.comune.modena.it;
- (v) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Padova: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Padova, via del Municipio n. 1, 35122 Padova (PD), all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.comune.padova.it;
- (vi) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Trieste: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), all'indirizzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it;
- (vii) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Udine: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Udine, Via Lionello n. 1, 33100 Udine (UD), all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it.

21.3 Onere di trasmettere le comunicazioni

Fermo quanto previsto ai Paragrafi 21.1 e 21.2 in riferimento al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune che ricevesse una delle comunicazioni di cui al Paragrafo 21.1 provvederà senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

Articolo 22 - Arbitrato

22.1 Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Contratto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Contraenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Contraente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto dell'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativa al presente Contratto.

Allegati:

- Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna;
- Allegato 1.2(b): Azionisti Minori Area di Bologna;
- Allegato 1.2(c): Azionisti Modena;
- Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Contratto;
- Allegato 3.3: Azioni Bloccate;
- Allegato 4.2.2: voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto.

Firma

COMUNE DI ALTO RENO TERME	Giuseppe Nanni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Giampiero Veronesi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI ARGELATO	Claudia Muzic	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BARICELLA	Omar Mattioli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BENTIVOGLIO	Erika Ferranti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BOLOGNA	Matteo Lepore	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	Giampiero Falzone	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CAMUGNANO	Marco Masinara	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Massimo Bosso	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL D'AIANO	Rossella Chiari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Belinda Gottardi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	Alessandro Erriquez	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Maurizio Fabbri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI GAGGIO MONTANO	Giuseppe Pucci	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	Alessandro Ricci	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	Franco Rubini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI LOIANO	Fabrizio Morganti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MARZABOTTO	Valentina Cuppi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MINERBIO	Roberta Bonori	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MOLINELLA	Dario Mantovani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONGHIDORO	Barbara Panzacchi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Monica Cinti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONZUNO	Bruno Pasquini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	Luca Lelli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PIANORO	Franca Filippini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	Luca Borsari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	Emanuele Bassi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SAN BENEDETTO V.DI S.	Alessandro Santoni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	Paolo Crescimbeni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	Claudio Pezzoli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SASSO MARCONI	Roberto Parmeggiani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI VALSAMOGGIA	Daniele Ruscigno	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI VERGATO	Giuseppe Argentieri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	Davide Dall'Omo	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	Mattia Galli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	Mauro Ghini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BRISIGHELLA	Massimiliano Pederzoli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASALFIUMANESE	Beatrice Poli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASOLA VALSENO	Giorgio Sagrini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	Luca Della Godenza	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	Alberto Baldazzi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL GUELFO	Claudio Franceschi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Fausto Tinti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CONSELICE	Paola Pula	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI DOZZA	Luca Albertazzi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FAENZA	Massimo Isola	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FIRENZUOLA	Giampaolo Buti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FONTANELICE	Gabriele Meluzzi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI IMOLA	Marco Panieri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MARRADI	Tommaso Triberti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Daniele Bassi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MEDICINA	Matteo Montanari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MORDANO	Nicola Tassinari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Gian Piero Moschetti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI RIOLO TERME	Federica Malavolti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SOLAROLO	Stefano Briccolani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
CON.AMI	Fabio Bacchilega	<i>sottoscritto con firma digitale</i>

COMUNE DI ALFONSINE	Riccardo Graziani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BAGNACAVALLO	Eleonora Proni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CERVIA	Massimo Medri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI COTIGNOLA	Luca Piovaccari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FUSIGNANO	Nicola Pasi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI LUGO	Davide Ranalli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI RAVENNA	Michele de Pascale	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
RAVENNA HOLDING S.P.A.	Mara Roncuzzi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CESENA	Enzo Lattuca	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI GAMBETTOLA	Maria Letizia Bisacchi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI LONGIANO	Mauro Graziano	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONTIANO	Fabio Molari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PORTICO-S. BENEDETTO	Maurizio Monti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI RONCOFREDDO	Sara Bartolini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	Luciana Garbuglia	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SANTA SOFIA	Daniele Valbonesi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SARSINA	Enrico Cangini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Tania Bocchini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI VERGHERETO	Enrico Salvi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	Fabrizio Piccioni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	Filippo Sica	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	Ronny Raggini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.	Alice Parma	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
RIMINI HOLDING S.P.A.	Marco Tognacci (Amm. Unico)	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI BONDENO	Simone Saletti	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CODIGORO	Alice Zanardi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI COPPARO	Fabrizio Pagnoni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FERRARA	Alan Fabbri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MESOLA	Gianni Michele Padovani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>

COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Dario Bernardi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
FERRARA TUA S.P.A.	Luca Cimarelli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	Paola Guerzoni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	Giovanni Gargano	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FIORANO MODENESE	Francesco Tosi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FORMIGINE	Maria Costi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI FRASSINORO	Oreste Capelli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI GUIGLIA	Iacopo Lagazzi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	Giovanni Battista Pasini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MARANELLO	Luigi Zironi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	Giovanni Galli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MODENA	Gian Carlo Muzzarelli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI MONTEFIORINO	Maurizio Paladini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PALAGANO	Fabio Braglia	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	Davide Venturelli	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI POLINAGO	Simona Magnani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI RIOLUNATO	Daniela Contri	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	Francesco Zuffi	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SASSUOLO	Gian Francesco Menani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SERRAMAZZONI	Simona Ferrari	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI SESTOLA	Fabio Magnani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Giovanni Battista Pasini	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI PADOVA	Sergio Giordani	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI TRIESTE	Roberto Dipiazza	<i>sottoscritto con firma digitale</i>
COMUNE DI UDINE	Alberto Felice de Toni	<i>sottoscritto con firma digitale</i>